

01

Proposta di Legge regionale

“Anno 2020 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

(A.C. 1359)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Prima dell'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 01

(Modifiche all'articolo 3 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: *“I predetti interventi non sono consentiti per gli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1444/1968”.*”

Cristian Casili



Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

espresso

1

Proposta di Legge regionale

“Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n.14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

affiorato

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Proposta articolata

Prima dell’articolo 1 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art.01

(Modifiche all’articolo 3 della Legge regionale 30 luglio 2009, n.14)

Al comma 1-bis dell’articolo 3 della Legge regionale 30 luglio 2009, n.14, aggiungere il seguente:


Comma 1-ter

“La destinazione a residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza di cui al 1° co. non è consentita per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, allorquando gli immobili interessati ricadano in zona a uso produttivo, direzionale, commerciale previste dallo strumento urbanistico vigente.”

MOTIVAZIONI

Con gli allegati emendamenti si intende rispettare le previsioni di sviluppo territoriale dei PUG in modo che restino salvaguardate e non si abbiano gravi deficit di funzionalità urbanistica dall’inserimento di fabbricati ad uso residenziale in zone individuate e regolate con dotazioni di standards urbanistici ben diversi da quelli residenziali. In tal modo non resterebbe vanificato l’obbligo imposto dalla L.R. 20/01 a tutti i Comuni di dotarsi di PUG che, ovviamente, se redatti e approvati, non possono venire impunemente disattesi.

Resterà pienamente applicabile comunque la precedente normativa degli art 3 e 4 per tutti quei comuni, che, dotati di strumenti urbanistici ormai superati (PDF) ovvero non recenti (PRG), presentino particolari situazioni di compresenza di edifici ad uso produttivo in ambiti residenziali, sempre che non intendano anche essi avvalersi di quanto previsto dalla L.R. 14/90 con l’art.6/2° comma cioè la facoltà di escludere motivatamente parti del territorio dall’applicazione della normativa speciale quale è, appunto, quella di che trattasi. La norma sarebbe in accordo con la volontà delle Amministrazioni Comunali e con la L.R 33/2015 che ha escluso l’operatività degli eccezionali interventi previsti dal Piano Casa (art 3 e 4 L.R. 14/09) in deroga alla pianificazione urbanistica locale (art 1 comma 2 L.R. 14/90).



2

Proposta di Legge

“Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” (A.C. 1359/A)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

decreto

Alla proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Art.

Modifiche all’art. 4 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

All’art. 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al comma 1, dopo le parole «sono ammessi», sono aggiunte le parole «, salvo quanto previsto dal successivo comma,».”

b. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

~~«Le volumetrie complessive derivanti dagli interventi di cui al comma 1 che interessano edifici non residenziali, ove non insistano su aree già destinate a residenza dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere destinate ad usi residenziali e/o a usi strettamente connessi con le residenze a condizione che i medesimi interventi siano inseriti nell’ambito di un Piano di Intervento ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 30 aprile 2019 n. 18, oppure di un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 29 luglio 2008 n. 21.»”~~

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

2/1/19

Proposta di Legge regionale

“Anno 2020 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

(A.C. 1359)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Prima dell'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 01

(Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, dopo le parole “*zone territoriali omogenee E*”) aggiungere le seguenti “*e D*)”.

Cristian Casili



Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

*nono uovo
lefele
in data
4.12.2019*

Proposta di Legge regionale

“Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n.14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

no numero legge

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Proposta articolata

Art.02

(Modifiche all’articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009, n.14)

Al comma 1 dell’articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009, n.14, aggiungere il seguente:

Comma 1-bis

“La destinazione a uso residenziale e a quelli connessi con le residenze, dal 1° co. prevista per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, non è consentita allorquando gli immobili interessati ricadano in zona a uso produttivo, direzionale, commerciale in base al vigente strumento urbanistico.”

MOTIVAZIONI

Con gli allegati emendamenti si intende rispettare le previsioni di sviluppo territoriale dei PUG in modo che restino salvaguardate e non si abbiano gravi deficit di funzionalità urbanistica dall’inserimento di fabbricati ad uso residenziale in zone individuate e regolate con dotazioni di standards urbanistici ben diversi da quelli residenziali .In tal modo non resterebbe vanificato l’obbligo imposto dalla L.R. 20/01 a tutti i Comuni di dotarsi di PUG che, ovviamente, se redatti e approvati, non possono venire impunemente disattesi.

Resterà pienamente applicabile comunque la precedente normativa degli art 3 e 4 per tutti quei comuni, che, dotati di strumenti urbanistici ormai superati (PDF) ovvero non recenti (PRG), presentino particolari situazioni di compresenza di edifici ad uso produttivo in ambiti residenziali, sempre che non intendano anche’essi avvalersi di quanto previsto dalla L.R. 14/90 con l’art.6/2° comma cioè la facoltà di escludere motivatamente parti del territorio dall’applicazione della normativa speciale quale è, appunto, quella di che trattasi.

La norma sarebbe in accordo con la volontà delle Amministrazioni Comunali e con la L.R 33/2015 che ha escluso l’operatività degli eccezionali interventi previsti dal Piano Casa (art 3 e 4 L.R. 14/09)in deroga alla pianificazione urbanistica locale(art 1 comma 2 L.R. 14/90).

4

Proposta di Legge
"Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 –
Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale" (A.C. 1359/A)

deodul

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Alla proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

"Art.

Modifiche all'art. 4 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

All'art. 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a. *Al comma 1, dopo le parole «sono ammessi», sono aggiunte le parole «, salvo quanto previsto dal successivo comma.»*

b. *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«Le volumetrie complessive derivanti dagli interventi di cui al comma 1 che interessano edifici non residenziali, ove non insistano su aree già destinate a residenza dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere destinate ad usi residenziali e/o a usi strettamente connessi con le residenze a condizione che i medesimi interventi siano inseriti nell'ambito di un Piano di Intervento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 2019 n. 18, oppure di un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 luglio 2008 n. 21.»

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

u/bolo

Proposta di Legge regionale

“Anno 2020 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

(A.C. 1359)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Prima dell'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 01

(Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

1. All'articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 sopprimere il comma 5-ter.”

Cristian Casili

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione Illustrativa

Il comma 5-ter dell'articolo 4 della l.r. 14/2009, introdotto dalla l.r. 5/2019, oltre alle criticità rilevate nell'impugnativa del Governo nazionale, si pone ora anche in contrasto con la sopravvenuta disposizione dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. 32/2019, che nel modificare il D.P.R. 380/2001, stabilisce che “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.”

Proposta di Legge
“Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 –
Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale” (A.C. 1359/A)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Alla proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Art.


Modifiche alla Legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a. *al comma 3 dell’articolo 1, alla lettera a), le parole «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;*
- b. *al comma 1 dell’articolo 4, le parole “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»”.*

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

91

Proposta di Legge
“Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 –
Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale” (A.C. 1359/A)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Alla proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Art.


Modifiche alla Legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 3 dell’articolo 1, alla lettera a), le parole «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;*
- b. al comma 1 dell’articolo 4, le parole “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»”.*

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.